

# CAMERA DEI DEPUTATI M. 3653

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIMONI, PERDONÀ, CANESTRARI, PREARO**

*Presentata il 6 marzo 1962*

**Norme per la partecipazione al concorso riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con la legge 16 giugno 1961, n. 530, il Ministro della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 7 luglio 1961), un concorso a 200 posti di direttore didattico in prova, riservato ad insegnanti elementari aventi determinati requisiti, i quali abbiano, entro il 30 settembre 1961, prestato sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a «distinto», le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici, ovvero per due anni se trattasi di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate.

La presente proposta di legge mira ad estendere i benefici del concorso direttivo di cui alla sopracitata legge, anche a quei docenti elementari che, fermi restando tutti gli altri requisiti, maturino il triennio di incarico direttivo nel corso del corrente anno scolastico, prima dell'espletamento del concorso.

Il provvedimento è giustificato dai seguenti motivi:

1°) Parecchi direttori didattici incaricati dell'Italia settentrionale si trovano esclusi dalla partecipazione al concorso riservato, unicamente perché le 750 nuove Direzioni didattiche furono istituite nel corso di un

triennio in tre successivi scaglioni annuali, iniziando dall'Italia meridionale, dando così modo agli incaricati del sud e del centro di maturare i tre anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso.

2°) Si prevede che il concorso di cui alla sopracitata legge non verrà espletato prima di alcuni mesi dalla data di pubblicazione del bando, con la possibilità, pertanto, per i richiedenti di maturare nel frattempo i sette mesi di servizio necessari al completamento del triennio previsto per la partecipazione al concorso.

3°) Con l'approvazione del provvedimento proposto non verrebbero lesi gli interessi dei concorrenti già ammessi, mentre si permetterebbe all'Amministrazione scolastica di operare una scelta su più larga base, con maggiori garanzie di obiettività nella selezione dei dirigenti scolastici, nell'interesse stesso della Scuola.

4°) Il provvedimento verrebbe a soddisfare le legittime aspirazioni di una parte della categoria degli incaricati, forniti di titoli accademici e aventi già dato prova di sé nell'attività direttiva, come confermato dai certificati di servizio e dalle attestazioni che la stessa Amministrazione può fornire in merito.

5°) Nessun aggravio di bilancio comporterebbe il provvedimento per l'Amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Al concorso riservato per esami e per titoli a n. 200 posti di direttore didattico in prova di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, sono ammessi a partecipare anche i direttori didattici incaricati che maturino il prescritto triennio di servizio, con qualifica non inferiore a « distinto » entro l'anno scolastico 1961-62, prima dell'espletamento del concorso.